

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 201

Delega al governo in materia di riforma della figura e del profilo dell'operatore socio-sanitario

28/04/2024 - 03:28

Indice

1. DDL S. 201 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 201	4

1. DDL S. 201 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 201

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 201

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice **GUIDOLIN**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 OTTOBRE 2022

Delega al governo in materia di riforma della figura e del profilo dell'operatore socio-sanitario

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge reca una delega al Governo in materia di riforma della figura e del profilo dell'operatore socio-sanitario.

In Italia lavorano come operatori socio-sanitari circa 200.000 persone. Tale attività è parte integrante del sistema di servizi socio-sanitari pubblici, accreditati e privati.

L'istituzione della figura dell'operatore socio-sanitario è avvenuta il 22 febbraio 2001 con accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Da allora tale professione ha subito numerosi mutamenti, i quali devono essere al più presto recepiti a livello normativo.

In particolare, la suddetta figura si occupa frequentemente - su indicazione dell'infermiere - della somministrazione della terapia o di semplici medicazioni, agendo di fatto con un mansionario diverso da quello espressamente previsto dal citato accordo. È quindi necessario rivedere la sua formazione, rendendola omogenea in tutto il territorio nazionale, nonché revisionare le sue competenze. A tal fine, diventa fondamentale migliorare il percorso formativo e di costante aggiornamento affinché l'operatore socio-sanitario sia adeguatamente preparato, anche attraverso la creazione di uno specifico percorso di istruzione secondaria superiore, che preveda programmi di insegnamento uniformi su tutto il territorio nazionale, nonché mediante percorsi di specializzazione rivolti ad equiparare la figura dell'operatore socio-sanitario alle esperienze più avanzate degli altri Paesi europei.

Ancora, allo scopo di mettere le amministrazioni pubbliche e private che hanno assunto o intendono assumere operatori socio-sanitari, nonché i cittadini che privatamente si avvalgono delle competenze di tale personale, in condizione di ricorrere a professionisti abilitati, viene prevista l'istituzione di un elenco nazionale degli operatori-sociosanitari.

Alla luce di quanto esposto, si ritiene essere necessario, da parte del Governo italiano, un serio ragionamento volto a riformare la figura dell'operatore socio-sanitario, superando la frammentarietà della formazione su base regionale e revisionando il suo mansionario, non più corrispondente a quanto previsto dall'accordo del 22 febbraio 2001.

L'articolo 1 del presente disegno di legge prevede, quindi, una delega al Governo in materia di riforma della figura e del profilo dell'operatore socio-sanitario, illustrandone i principi e i criteri direttivi. Tra gli stessi merita particolare menzione la revisione delle attività e delle competenze previste per la figura dell'operatore socio-sanitario, attualmente stabilite dal citato accordo del 22 febbraio 2001.

Ancora, vengono previsti l'uniformazione e il miglioramento del percorso formativo e l'aggiornamento costante degli operatori socio-sanitari.

Degna di nota la previsione della definitiva parificazione all'operatore socio-sanitario, sia a livello normativo che contrattuale, delle figure ad esso affini quali: l'operatore tecnico addetto all'assistenza, l'operatore socio-assistenziale, l'ausiliario socio-assistenziale, l'assistente domiciliare e dei servizi tutelari e l'addetto all'assistenza di base, integrando la formazione delle figure richiamate per equipararla a quella dell'operatore socio-sanitario; infine l'inclusione dell'attività di operatori socio-

sanitari tra le professioni usuranti, trattandosi di attività caratterizzata da un elevato indice di *stress* psico-fisico, al fine di poter esercitare il diritto all'accesso al trattamento pensionistico anticipato. L'articolo 2 disciplina l'entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riformare la figura ed il profilo dell'operatore socio-sanitario (OSS), nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) revisione delle attività e delle competenze previste per l'OSS stabilite dall'accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione del 22 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 19 aprile 2001;
- b) miglioramento del percorso formativo e di aggiornamento costante degli OSS, anche attraverso la creazione, presso gli istituti di istruzione tecnica superiore in ciascuna regione e provincia autonoma, di uno specifico percorso di istruzione secondaria superiore che preveda programmi di insegnamento uniformi su tutto il territorio nazionale e aree e percorsi di specializzazione;
- c) previsione di appositi strumenti per il monitoraggio costante del livello di competenze acquisite dagli OSS;
- d) definitiva parificazione all'OSS, a livello normativo, contrattuale e di competenze, anche attraverso specifici percorsi di formazione integrativa, delle figure ad esso affini, quali l'operatore tecnico addetto all'assistenza, l'operatore socio-assistenziale, l'ausiliario socio-assistenziale, l'assistente domiciliare e dei servizi tutelari e l'addetto all'assistenza di base;
- e) istituzione dell'elenco nazionale degli OSS, nel quale siano inseriti:
 - 1) i soggetti in possesso dell'attestato di cui all'articolo 12 del citato accordo del 22 febbraio 2001;
 - 2) i soggetti che abbiano completato il percorso di istruzione di cui alla lettera b);
- f) previsione dell'obbligo in capo ai datori di lavoro pubblici e privati di assumere esclusivamente OSS che siano inseriti nell'elenco di cui alla lettera e);
- g) inclusione degli OSS tra le categorie che possono esercitare il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67;
- h) predisposizione, con cadenza annuale, da parte del Ministro della salute, di una relazione concernente gli effetti della riforma della figura e del profilo dell'OSS, da trasmettere alle Camere entro il mese di ottobre.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'università e della ricerca, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. I medesimi schemi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di sessanta giorni dalla data della trasmissione. Decorso il predetto termine i decreti possono essere adottati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine scada nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

3. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanino le occorrenti risorse finanziarie.

4. Il Governo, con la procedura indicata al comma 2, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dal medesimo comma 1, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.